

► COMUNE DI GIUGGIANELLO

Ufficio Tributi

Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2014

Versamento I rata

Il Funzionario designato per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni che ha istituito la I.U.C.
 Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto l'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

INFORMA

► VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014

Entro il **16 giugno 2014** deve essere effettuato il versamento della I rata d'imposta per l'anno 2014.

L'imposta che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione⁽¹⁾; del superficiario; dell'enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali.

Sono escluse le abitazioni principali e quelle ad esse assimilate e le loro pertinenze, purché non accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9.

Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i terreni agricoli. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. n. 504/1992.

L'imposta è dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate:

- la **prima rata entro il 16 giugno**;
- la **seconda rata entro il 16 dicembre**.

L'imposta dovuta è calcolata applicando le seguenti aliquote:

- 0,40 per cento**, per le abitazioni principali incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
- 0,76 per cento**, per le aree edificabili;
- 0,76 per cento**, per i fabbricati del gruppo "D" il cui provento è interamente a favore dello Stato.
- 0,76 per cento**, per gli altri immobili;
- 0,38 per cento**, per gli immobili e fabbricati di proprietà delle ONLUS.

► ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Sono assimilati all'abitazione principale gli immobili posseduti da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato; gli immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che l'immobile non risulti locato. All'imposta dovuta è decurtata la detrazione pari a € 200,00. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi **proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione stessa. Si rimarca che il versamento è dovuto solo per quelle in categoria A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze.**

- Agli effetti dell'IMU, le **vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.**
- Per la **determinazione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, occorre applicare i moltiplicatori previsti all'art. 13, c. 4 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.**
- **MODALITÀ DI VERSAMENTO**

Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 ed F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 35/2012 e n. 53/2012 così come modificati con risoluzione n. 33/2013 oppure utilizzando l'apposto bollettino di conto corrente postale.

Data
06 Giugno 2014

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Maria Grazia ARRIVABENE

(1) Si rammenta che ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012, il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è tenuto al versamento dell'IMU in quanto titolare di diritto di abitazione.